



FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO

UFFICIO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

00196 ROMA - VIALE TIZIANO, 74 - Tel.06-36858315-Fax- 36858211-8149-0623326645

www.fihp.org / e-mail - gs@fihp.org

COMUNICATO UFFICIALE N. 17

Roma, 17 Novembre 2009

LA COMMISSIONE DI APPELLO FEDERALE

Il giorno 13 Novembre 2009, presso la sede della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio in Roma, Viale Tiziano 74, si è riunita la Commissione di Appello Federale della F.I.H.P così composta:

- Avv. Enrico Valentini - Presidente
- Avv. Rocco Quartuccio - Componente
- Avv. Gianluca Simeoni - Componente relatore

per deliberare in ordine al **ricorso presentato dalla A.F.P. GIOVINAZZO POLISP.**, avverso la decisione del Giudice Unico Nazionale Hockey su Pista del 27/10/2009 di cui al Comunicato Ufficiale n. 13. anno sportivo 2009/2010, con cui è stata comminata:

- sospensione da qualsiasi attività agonistica fino a tutto il 31.12.2009 ed euro 650,00 di ammenda, a carico dell'allenatore Marzella Giuseppe in quanto, a tre minuti dalla fine della partita, colpiva con un pugno al volto un dirigente della squadra avversaria.

Con l'impugnazione suddetta l'appellante contestava nella sostanza la ricostruzione dei fatti, in specie quella, determinante, operata dal Commissario Speciale per la gara.

Il Dr. Scioli, Presidente della società, nel ricorso afferma che l'allenatore Marzella non avrebbe colpito con un pugno il dirigente della squadra avversaria, bensì, nell'intento di soccorrere il proprio giocatore innanzi colpito, avrebbe spinto a mano aperta il dirigente Nobili che si frapponeva nel punto di transito ostacolando il soccorso stesso. Nobili, poi, indietreggiando sarebbe caduto inciampando nella balaustra.

Nell'audizione avvenuta negli uffici della Giustizia Sportiva - CAF il giorno 13.11.2009, il Dr. Scioli si riportava alle difese rassegnate nel ricorso introduttivo e sottolineava la involontarietà del gesto da parte dell'allenatore Marzella.

La sessione veniva rinviata per accertamenti istruttori al giorno 17.11.2009, ritenuta opportuna l'audizione del dirigente della squadra avversaria coinvolto nell'accaduto.

Il 17.11.2009 il Sig. Nobili confermava di essere stato colpito con un pugno e che il gesto non era né accidentale né involontario. (cfr verbale).

Preme a questa Commissione evidenziare che il compimento di gesti violenti in campo e fuori, connotati per la loro pericolosità intrinseca, assume un disvalore sportivo evidente e mai giustificabile, specie se ad opera di allenatori o dirigenti delle società sportive che dovrebbe essere di buon esempio per i giovani atleti.

Le considerazioni svolte dall'appellante, tenuto conto anche delle audizioni operate da questa Commissione, non appaiono sufficienti a smentire la ricostruzione degli avvenimenti operata in base ai referti, in particolare sulla scorta di quanto comunicato dal Commissario Speciale per la gara con scritto del 24.10.2009.

.../..

Appare opportuno anche un breve cenno ai numerosi precedenti disciplinari a carico dell'allenatore Marzella che non consentono indulgenza nel giudizio che lo riguarda.

P.Q.M.

1. Conferma la sanzione inflitta all'allenatore Marzella
2. Dispone l'incameramento della tassa di reclamo.

F.to Avv. Enrico VALENTINI

F.to Avv. Rocco QUARTUCCIO

F.to Avv. Gianluca SIMEONI